REGOLAMENTO (CEE) N. 1468/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1979

relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1266/79 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 545/79 (6), costituisce una delle misure particolari intese a favorire lo smaltimento delle giacenze di burro tramite vendite supplementari ;

considerando che occorre evitare che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico comprometta lo svincolo dall'ammasso del burro che ha beneficiato degli aiuti all'ammasso privato, previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che occorre pertanto, ai termini del paragrafo 3 dello stesso articolo, mantenere le possibilità di smaltimento del burro d'ammasso privato prevedendo misure che ne permettano l'utilizzazione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 262/79 ;

considerando che è possibile introdurre una tale misura estendendo la riduzione di prezzo qual è prevista dal predetto regolamento per il burro di ammasso pubblico al burro che è stato oggetto di un contratto d'ammasso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (8) ; che la diminuzione del prezzo del burro in questione può ottenersi mediante l'erogazione di un aiuto ; che per maggiore chiarezza è opportuno precisare che l'aiuto viene concesso soltanto per il burro uscito dall'ammasso nel periodo dal 16 settembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo all'uopo fissato per questo prodotto a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/79 (10) ;

considerando che, ai fini di una stretta correlazione tra il livello del prezzo del burro d'ammasso pubblico e quello del burro d'ammasso privato, occorre limitare il periodo di presentazione delle domande di aiuto alla settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la gara particolare per il burro di ammasso pubblico ;

considerando che l'importo dell'aiuto deve essere tale da permettere sia di garantire la regolare reimmissione sul mercato dei prodotti d'intervento, segnatamente mantenendo il necessario rapporto tra i quantitativi svincolati dall'ammasso e le esigenze degli utilizzatori, sia di rispettare la funzione prioritaria conferita a tale scopo all'ammasso pubblico dalla regolamentazione comunitaria in materia ; che occorre inoltre tener conto della maggiore facilità di utilizzazione del burro di ammasso privato e delle relative ripercussioni economiche ; che questi diversi motivi inducono a prevedere una riduzione del livello dell'aiuto rispetto al prezzo minimo fissato per la vendita di burro d'ammasso pubblico effettuata nello stesso periodo ; che tale differenza deve essere determinata sulla base delle esigenze di cui sopra e della loro evoluzione secondo la situazione del mercato ;

considerando che, onde evitare difficoltà amministrative che potrebbero presentarsi nella pratica e garantire nel contempo un'applicazione uniforme negli Stati membri, occorre precisare quale tasso debba essere utilizzato per la conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 4.
(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 16.
(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.
(9) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(10) GU n. L 79 del 31. 3. 1979, pag. 77.

del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [1];

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate vengono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni;

considerando che, per quanto riguarda la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto previsto dal presente regolamento, occorre applicare, tenuto conto non solo dell'interesse dell'operatore a conoscere già al momento della domanda di aiuto l'importo che gli verrà concesso, ma anche della correlazione tra il presente regolamento e il regolamento (CEE) n. 262/79, degli elementi utilizzati per il calcolo dell'aiuto e della necessità di una semplificazione del controllo, il tasso rappresentativo valido alla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare il cui prezzo minimo fissato è utilizzato come base di calcolo dell'importo dell'aiuto;

considerando che, per l'applicazione delle condizioni e delle norme di utilizzazione previste dal regolamento (CEE) n. 262/79 al burro di ammasso privato, è necessario adottare modalità che permettano di adeguare tali disposizioni; che tali modalità riguardano soprattutto la presentazione delle domande di aiuto, il termine per la loro accettazione da parte dell'organismo d'intervento, le modalità di costituzione della cauzione di trasformazione e le disposizioni relative all'imballaggio del burro svincolato dall'ammasso;

considerando che, onde semplificare le formalità amministrative e tener conto dei termini di fabbricazione dei prodotti finali, è opportuno sottoporre gli scambi intracomunitari effettuati sulla base della presente misura allo stesso regime già applicato a norma del regolamento (CEE) n. 262/79; che a tal fine, tenuto presente che in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento l'utilizzatore di burro d'ammasso pubblico beneficia di una riduzione di prezzo al momento del ritiro del prodotto dall'ammasso, occorre disporre che il pagamento dell'aiuto abbia luogo il giorno stesso dell'uscita del burro dall'ammasso privato;

considerando che, affinché il burro uscito dall'ammasso non venga sviato dalla sua destinazione, è opportuno sottoporlo al controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 262/79 e rendere applicabile per tale prodotto le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1042/79 [3];

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione tutti i dati, analoghi a quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 262/79, necessari per seguire lo svolgimento delle operazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto al burro che si trova sotto contratto di magazzinaggio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 da almeno quattro mesi e la cui uscita dall'ammasso è effettuata durante il periodo di tale operazione fissato all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 685/69, allorquando tale burro è destinato all'utilizzazione nella fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Articolo 2

1. Le domande di aiuto di cui all'articolo 4 possono essere presentate presso l'organismo d'intervento soltanto nella settimana che inizia il lunedì successivo alla data limite per la presentazione delle offerte menzionata all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79 (periodo di concessione dell'aiuto).

2. L'aiuto può essere concesso soltanto per quantitativi di burro uguali o superiori a 1 tonnellata.

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto espresso in ECU è calcolato sulla base della differenza fra il prezzo d'acquisto del burro applicato dall'organismo d'intervento concedente l'aiuto alla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, e il prezzo minimo di vendita previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 262/79 per la stessa gara particolare, diminuita di un importo di 5 ECU/100 kg.

Tuttavia, la riduzione di 16,93 ECU/100 kg di burro applicabile al prezzo minimo di vendita a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento citato si applica anche al prezzo minimo di cui sopra per il titolare del contratto che abbia assunto l'impegno di rispettare le condizioni previste dallo stesso comma.

2. L'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale sulla base del tasso rappresentativo valido alla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

[1] GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 132 del 30. 5. 1979, pag. 11.

3. Il versamento dell'aiuto può essere effettuato soltanto dopo

a) l'uscita dall'ammasso del burro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sempreché il termine stabilito in detto paragrafo sia stato rispettato,

b) la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 4

1. L'aiuto è concesso previa domanda presentata dal titolare del contratto di ammasso presso l'organismo d'intervento con il quale il medesimo ha concluso il contratto.

2. La domanda di aiuto è valida soltanto se

a) è accompagnata dall'impegno di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 262/79 ;

b) è fornita la prova della costituzione di una cauzione pari a 2,42 ECU/100 kg di burro.

3. Nelle domande di aiuto devono essere indicati :

— il quantitativo di burro che il titolare del contratto intende svincolare dall'ammasso,

— il deposito frigorifero nel quale si trova il burro,

— la descrizione delle partite,

— le date previste per lo svincolo dall'ammasso,

— lo Stato membro nel cui territorio avrà luogo la trasformazione in burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 262/79 ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in prodotti di cui all'articolo 4 del medesimo,

— la destinazione del burro (formula A e/o formula C o formula B) di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 262/79, precisando il tipo di trasformazione previsto ai sensi del trattino precedente,

— il nome e l'indirizzo dello stabilimento o dell'impresa in cui hanno luogo le predette trasformazioni.

4. La domanda di aiuto non può essere ritirata.

5. L'organismo d'intervento rilascia una ricevuta al più presto, e comunque entro e non oltre l'ultimo giorno della settimana successiva al periodo di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

6. La cauzione menzionata al paragrafo 2, lettera b),

a) è costituita presso l'organismo d'intervento presso il quale è presentata la domanda, a scelta del titolare del contratto di aiuto, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel cui territorio la cauzione è costituita ;

b) salvo caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata per il quantitativo per il quale

— il titolare del contratto ha ritirato la domanda di aiuto,

— il versamento dell'aiuto non ha potuto essere effettuato conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

1. La ricevuta di cui all'articolo 4, paragrafo 5, produce, a far data dal suo rilascio, gli effetti dell'aggiudicazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 262/79 e il titolare del contratto di aiuto è soggetto per quanto di ragione agli obblighi di un aggiudicatario.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di aiuto non sono trasferibili.

3. L'uscita dall'ammasso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, penultimo comma, del regolamento (CEE) n. 685/69 deve aver luogo entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data limite per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. Prima che il burro esca dall'ammasso deve essere costituita una cauzione di trasformazione di importo pari a quello della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79, diminuito dell'importo che viene detratto dall'aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino.

5. I termini per la trasformazione previsti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 262/79 decorrono dalla data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

1. Dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione in prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79, il burro di cui all'articolo 1 è soggetto a un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

2. Per il controllo di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 7, 8, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76, nonché dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Le indicazioni particolari che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle di cui all'allegato.

3. Al burro di cui all'articolo 1 si applicano altresì le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76, in particolare quelle di cui :

a) all'articolo 11, relative al caso di forza maggiore,

b) all'articolo 12, relative alla prova che le disposizioni concernenti il controllo sono state rispettate, nonché le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/79 e

c) all'articolo 13, relative alle modalità di costituzione e di svincolo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento ed alla presentazione delle prove di tale costituzione.

4. Al burro di cui all'articolo 1 si applicano inoltre le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 262/79 :

a) articolo 22, paragrafo 4, relativo al termine oltre il quale la cauzione di trasformazione viene incamerata,

b) articolo 22, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafi 2 e 3, relativi ai casi in cui la cauzione è incamerata in parte.

Articolo 7

Il burro svincolato dall'ammasso è fornito in imballaggi recanti una o più delle diciture seguenti, in lettere di almeno 1 cm di altezza :

« Burro di ammasso privato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1468/79) »,

« Smør fra privat oplagring bestemt til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 1468/79) »,

« Zur Verarbeitung bestimmte Butter aus privater Lagerhaltung (Verordnung (EWG) Nr. 1468/79) »,

« Butter from private storage for processing (Regulation (EEC) No 1468/79) »,

« Beurre de stock privé destiné à la transformation (règlement (CEE) n° 1468/79) »,

« Boter uit particuliere opslag bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1468/79) »,

nonché la destinazione prevista (formula A e/o formula C o formula B).

Articolo 8

1. Al più tardi il quindicesino giorno di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro

— che sono stati oggetto di una richiesta di aiuto e per i quali lo Stato membro ha rilasciato la ricevuta di cui all'articolo 4, paragrafo 5,

— per i quali la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è stata svincolata.

2. Inoltre, gli Stati membri comunicano trimestralmente allà Commissione i casi nei quali hanno applicato il disposto del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 262/79, precisando le circostanze addotte, i quantitativi di burro in causa e le misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Indicazioni particolari che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo

A. Burro destinato alla trasformazione in burro concentrato e all'incorporazione in prodotti della pasticceria, gelati ed altri prodotti alimentari :

a) in fase di consegna di burro o di crema :

— casella 104 : « destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente ad ulteriore trasformazione (regolamento (CEE) n. 1468/79) » ;

« destiné à la concentration et à la transformation ultérieure (règlement (CEE) nº 1468/79) » ;

« for concentration and subsequent processing (Regulation (EEC) No 1468/79) » ;

« zur Verarbeitung in Butterfett und zur Weiterverarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1468/79) » ;

« bestemd voor boterconcentraat en verdere verwerking (Verordening (EEG) nr. 1468/79) » ;

« til smørfedt og efterfølgende forarbejdning (forordning (EØF) nr. 1468/79) » ;

— casella 106 : 1. La data limite di presentazione delle offerte per la gara particolare, considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1468/79.

2. Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla voce 19.08 e/o alla sottovoce 19.02 B II b) della tariffa doganale comune, i termini : « formula A e/o formula C ».

Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle sottovoci 18.06 B e 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, i termini : « formula B » ;

b) in fase di consegna di burro concentrato :

— casella 104 : « burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1468/79) » ;

« beurre concentré destiné à la transformation (règlement (CEE) nº 1468/79) » ;

« concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 1468/79) » ;

« Butterfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1468/79) » ;

« boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1468/79) » ;

« smørfedt til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 1468/79) » ;

— casella 106 : 1. La data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1468/79.

2. Il peso del burro utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato indicato nella casella 103.

3. Il tipo d'incorporazione pratica usando, secondo il caso, una delle seguenti diciture :

a) per il burro concentrato in conformità dell'allegato I, parte V, del regolamento (CEE) n. 262/79 e destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o alla voce 19.08 della tariffa doganale comune :

« prodotto 19.02-19.08 (monogliceridi, tocoferoli/acido enantico) » o « prodotto 19.02 (monogliceridi, tocoferoli/stigmasterolo) » ;

b) per il burro concentrato destinato alla trasformazione in pasta cruda di cui alla sottovoce 19.02 B II b) o in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune :

— « prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (vaniglia/stigmasterolo) » in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, capitolo I, del regolamento (CEE) n. 262/79,

— « prodotto 19.02-19.08 (carotene/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (carotene/stigmasterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79,

— « prodotto 19.02-19.08 (zucchero/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (zucchero/stigmasterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79,

— « prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/acido enantico) » o « prodotto 19.02-19.08 (latte scremato in polvere, zucchero/stigmasterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento (CEE) n. 262/79 ;

c) per il burro concentrato destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle voci 18.06 o 21.07 :

— « prodotto 18.06-21.07 (vaniglia/sitosterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79 ;

— « prodotto 18.06-21.07 (carotene/sitosterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79 ;

— « prodotto 18.06-21.07 (zucchero/sitosterolo) », in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79.

B. Burro destinato alla trasformazione diretta in prodotti della pasticceria o in gelati :

— casella 104 : « destinato alla trasformazione diretta (regolamento (CEE) n. 1468/79) »,
« destiné à la transformation directe (règlement (CEE) n° 1468/79) »,
« for direct processing (Regulation (EEC) No 1468/79) »,
« zur direkten Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1468/79) »,
« bestemd voor directe verwerking (Verordening (EEG) nr. 1468/79) »,
« til umiddelbar forarbejdning (forordning (EØF) nr. 1468/79) » ;

— casella 106 : 1. La data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1468/79.

2. Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune, i termini : « formula A ».

Per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle sottovoci 18.06 B o 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, i termini : « formula B ».